

Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CEE sulla qualità dell'aria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE) relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici);

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 11 marzo 2011 n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente)

Considerato quanto segue:

1. L'art.9 del decreto legislativo n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" prevede che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti.

2. Presso diverse zone ed agglomerati del territorio regionale continuano a registrarsi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM₁₀ ed il biossido di azoto NO₂.

3. Il 17 maggio 2018 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per non aver rispettato, a partire dal 2008, i valori limite giornalieri di PM₁₀ (50µ/m³ da non superare più di 35 volte in un anno civile) e annuali (40 µ/m³) stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (n. 2014/2147) appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Molise, Campania, Toscana, Puglia e Sicilia.

4. In merito al superamento di tale limite relativo al materiale particolato PM₁₀, le zone interessate del territorio toscano sono: la IT0907 (zona di Prato Pistoia) e la zona IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) che presentano anche caratteristiche oreografiche e climatiche tali da poter interferire con il raggiungimento del rispetto del valore limite di qualità dell'aria.

5. Nel 2018 la zona Prato- Pistoia risulta aver rispettato i limiti di concentrazione previsti dalla normativa; mentre nella zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese permangono valori di PM₁₀ con limiti di concentrazione al di sopra della soglia consentita dalla direttiva.

6. Per le aree di superamento “Piana Lucchese” e “Prato Pistoia” dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana) emerge che la causa principale di tali superamenti è da ricercarsi nella combustione di biomasse sia per il riscaldamento nonché come pratica di abbruciamento di sfalci e potature all’aperto.

7. Il 7 marzo 2019 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per non aver rispettato, tra il 2010 e il 2017, il valore limite annuale di biossido di azoto NO₂ (40 µg/m³), stabilito all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (2015/2043) appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, Toscana, Sicilia.

8. In merito al superamento di tale valore limite relativo al biossido di azoto (NO₂), la zona interessata è la IT0906 (agglomerato di Firenze), limitato alle centraline di stazione di tipo urbana traffico della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, denominate FI-Gramsci e FI-Mosse, ubicate nel comune di Firenze; mentre tutte le stazioni di fondo presentano valori ampiamente entro i limiti.

9. Il valore annuale è stato di 59 µg/m³ per il 2010 (quando la detta zona era ancora identificata come zona IT 0901), in seguito, ossia dopo la modifica della zona in IT0906 (agglomerato di Firenze), detto valore è stato di 103 µg/m³ per il 2011, 82 µg/m³ per il 2012, 62 µg/m³ per il 2013, 65 µg/m³ per il 2014, 63 µg/m³ per il 2015, 65 µg/m³ per il 2016 e 64 µg/m³ per il 2017.

10 . Nel 2018 i valori di concentrazione di biossido di azoto registrati dalle stazioni della rete regionale hanno evidenziato che il limite sulla media annuale di NO₂ è stato superato dalla sola stazione di tipo urbana traffico denominata FI-Gramsci ubicata nel comune di Firenze con una media annuale di 60 µg/m³ ; mentre la stazione FI-Mosse è rientrata entro i valori limite.

11. La stazione di FI-Gramsci rappresenta quindi il punto di maggiore criticità (hot spot) in Toscana; la rappresentatività di tale stazione è da ricondurre ad una fascia di alcune centinaia di metri lungo il percorso di alcuni km dei viali di circonvallazione relativamente alla parte dalle porte medievali di ingresso alla città verso Arezzo (Piazza Beccaria) e quella verso Prato (Porta a Prato).

12. Nella zona “Agglomerato di Firenze”, la principale sorgente dei superamenti dei limiti del biossido di azoto NO₂ deve ritenersi legata al traffico ed in particolare alle emissioni “exhaust” dei veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5, che si stima contribuiscono rispettivamente per il 15%, 29% e 34% (per un totale complessivo pari al 78%) alle emissioni di biossido di azoto NO₂ derivanti da traffico, secondo i dati ACI sul parco circolante al 2017, con la conseguenza che nella zona “Agglomerato di Firenze” si deve prevedere in modo graduale il blocco del traffico per i veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5;

13. A dicembre 2015, la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 1182, con la quale sono state individuate le aree di superamento “Agglomerato di Firenze”, “Piana lucchese” e “Piana Prato-Pistoia” per le quali i Comuni appartenenti sono soggetti all’elaborazione e all’adozione dei Piani di Azione Comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”.

14. A luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il Piano Regionale delle Qualità dell'Aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità delle aree sopra indicate, prevede specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati, tra cui quello di "portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto e materiale particolato PM10 entro il 2020" mediante la realizzazione di una serie di specifici interventi.

15. Nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualità dell'aria che hanno visto un progressiva diminuzione delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il PM₁₀ e il biossido di azoto NO₂, le procedure di infrazione avviate sono in fase avanzata (procedure n. 2014/2147 e n. 2015/2043 in fase di Ricorso art. 258 TFUE) per cui risulta necessario porre in essere ulteriori misure di rafforzamento per far sì che il periodo di superamento dei valori limite sia il breve tempo possibile.

16. A tal fine il Ministero dell'Ambiente ha promosso la sottoscrizione di un Nuovo Accordo di programma per il Miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana, all'interno del quale sono programmati una serie di misure comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico.

17. Per dare attuazione al suddetto accordo, occorre prevedere specifiche misure rafforzative al Piano regionale per la Qualità dell'aria e ambiente (PRQA), con particolare riferimento all'istituzione di zone di limitazione alla circolazione dei veicoli dei veicoli maggiormente inquinanti nei comuni nei quali risulta superato il valore limite relativo al biossido di azoto (NO₂).

Articolo 1

Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CEE sulla qualità dell'aria. Stralcio del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)

1. Nelle more dell'avvio della modifica del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), la Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare con propria deliberazione misure di rafforzamento per porre termine a procedure di infrazione comunitarie in materia di qualità dell'aria.

2. Le misure di cui al comma 1 costituiscono stralcio del PRQA e prevedono l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti nel territorio dei comuni oggetto delle procedure d'infrazione in cui non siano rispettati i valori limite previsti dalla decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

3. I comuni il cui territorio è interessato dalle procedure d'infrazione adeguano i propri strumenti secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2011 n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" e attuano le misure di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

4. La Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi previsti al comma 3.